

Milano, 6 giugno 2022

Preg.mo
Dott. Giovanni Mimmo
Direttore Generale
Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli affari interni
Pec: prot.dag@giustiziact.it

e per conoscenza

Preg.mo
Dott. Vincenzo De Lisi
Direttore Generale
Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati
Via Crescenzo, 17/C - 00193 Roma
Pec: prot.dgsia.dog@giustiziact.it

Preg.mo Direttore,

con la presente intendiamo evidenziare l'erroneità della circolare ministeriale emessa dal Suo Ufficio in data 17.5.2022 avente ad oggetto "Diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità ex artt. 40 e 267 T.U. Spese di Giustizia". Nello specifico vogliamo riferirci alla richiesta di ritenere che le copie informatiche estratte dall'applicativo TIAP siano assoggettate al pagamento dei diritti di cancelleria. Ciò, lo si anticipa, contrariamente alla letterale e (sino ad oggi) pacifica interpretazione del testo di legge citato.

Difatti, come noto, ai sensi degli artt. 40, co. 1-quater e 269, co. 1-bis del T.U. Spese di giustizia, i diritti di copia non sono espressamente richiesti alle parti "*quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi*". In altre parole, il legislatore, grazie alle novelle legislative introdotte dal d.l. 90 del 24.12.2014, ha previsto la specifica esenzione dai diritti di copia per tutti quegli atti che siano contenuti in supporti informatici dai quali si possa estrarre copia.

Ciò è stato pacificamente ed univocamente applicato, nelle sedi sperimentali di applicazione del c.d. Portale del processo penale telematico (d'ora in avanti anche PPDP) alle copie ottenute e scaricate "tramite Portale", che, per l'appunto, prevedono una procedura di mero upload della richiesta di abilitazione della parte e di successivo quanto autonomo download del file, direttamente dai servizi informatici offerti dal server pst.giustizia.it per il tramite dell'applicativo PPDP.

Tuttavia, nella Sua ultima circolare pare evidenziarsi come l'esenzione dei diritti non si applicherebbe in quanto, in buona sostanza, un funzionario deve provvedere a "cliccare" un tasto di ok, per permettere al difensore di visualizzare, sempre su Portale, il proprio file informatico, evidenziando con ciò che non si tratterebbe di un procedimento interamente automatizzato e quindi, nell'ottica della Sua interpretazione, non ricomprendibile nella casistica di cui agli art. 40, co. 1-quater e 269, co. 1-bis.

Tale posizione appare non condivisibile, dal momento che l'abilitazione del difensore è un mero aspetto tecnico informatico. Si tratta di un semplice controllo solo formale, non certo sostanziale, della qualità di difensore del soggetto parte del procedimento oggetto di download.

È altresì erroneo ritenere che vi sia un invio di file al difensore, poiché l'avvocato effettua autonomamente il download direttamente dal Portale.

Non si può nemmeno in realtà distinguere o quantificare l'attività del funzionario in base al numero di pagine oggetto di download autonomo dell'avvocato (meramente abilitato), poiché, come detto, non si tratta di un'attività sostanziale, ma di un mero assenso tecnico-informatico al download da Portale, sia che si tratti di una pagina, sia che si tratti di migliaia di pagine.

Paradossalmente, la circolare ministeriale che ora imporrebbe il pagamento dei diritti, costringerà gli Uffici competenti a provvedere al reperimento di nuove risorse dedite al calcolo delle pagine (e dei relativi diritti) contenute nei file dei server delle Procure, con un evidente, questo sì, aggravio di costi e oneri per l'Erario e per il buon andamento dell'Amministrazione.


Insomma, pare del tutto evidente la volontà del legislatore e del Ministero, nelle sedi sperimentali, di implementare l'utilizzo del PPDP e di incentivarne al massimo l'impiego, anche con la previsione, vista l'assoluta informatizzazione (non di certo automatizzazione) del Portale, della non esigibilità dei diritti di copia estratti mediante l'accesso al server pst.giustizia e il download da parte dell'avvocato.

Quanto contenuto nella circolare indicata sembra essere non solo errato in punto di applicazione e/o interpretazione letterale delle norme richiamate, ma pone uno stop evidente alla prosecuzione del progetto di sperimentazione, appunto, del Portale del processo penale telematico che, in assenza di un vero incentivo, come quello previsto nell'intento della legge, al suo utilizzo (facoltativo), tornerà certamente a cedere il passo al tradizionale metodo di richiesta e rilascio copie, ora del tutto parificato in tema di diritti, con abbandono della sperimentazione e del percorso virtuoso intrapreso.

Ci auguriamo pertanto che vi sia un ripensamento rispetto alla posizione espressa nella circolare, per poter proseguire con successo la sperimentazione, nelle sedi individuate, del Portale deposito atti penali.

Molti cordiali saluti.

Il Presidente
della Camera Penale di Milano
Avv. Andrea Soliani



Il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Vinicio Nardo

